

Quesiti e Risposte Direzione Regionale Abruzzo e Molise

CATEGORIE

Quesito 1

si chiede conferma che – in relazione a un raggruppamento orizzontale nel quale tutte le imprese sono in possesso delle categorie individuate nella sez. IV del Disciplinare – si possa:

A) sommare le classifiche possedute dalle imprese componenti per coprire l'importo dei lavori di una o più di tali categorie;

B) nell'ipotesi sub A) con ATI composta da due imprese, attribuire, in particolare, il ruolo di capogruppo mandataria a un'impresa che sia in possesso, quanto a una determinata categoria, di una classifica inferiore a quella richiesta dal Disciplinare di Gara il cui importo, nel rispetto dell'art. 92, comma 2 ultima parte, corrisponda comunque a più del 50% del totale;

C) incrementare altresì eventualmente di un quinto, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, la classifica della capogruppo mandataria che, come da ipotesi sub B), è comunque già in possesso del requisito minimo di cui all'art. 92 del Regolamento”.

In attesa di un Vs. riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Risposta

A. E' ammessa la partecipazione alla procedura ad operatori singoli o associati (RTI orizzontale) purché comunque qualificati singolarmente in ciascuna categoria (OG1, OG2, OG11) a cui potranno essere ascritte le lavorazioni oggetto degli interventi. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la caratteristica dei raggruppamenti orizzontali è proprio l'esecuzione da parte di ciascun operatore componente il raggruppamento delle medesime prestazioni (ripartizione quantitativa e non qualitativa delle lavorazioni). Ferma restando quindi la necessaria qualificazione di tutte le componenti il raggruppamento in ciascuna categoria, è consentito, per il raggiungimento della classifica richiesta, sommare quelle singolarmente possedute.

B. Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte). In un RTI orizzontale tra due operatori economici il ruolo di mandataria può essere quindi attribuito ad un'impresa qualificata **in ciascuna categoria in percentuale superiore al 50%.**

C. In caso di partecipazione in forma singola, il beneficio di 1/5 di cui all'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 non trova applicazione nella procedura in quanto l'importo indicato per ciascun lotto rappresenta una somma massima spendibile, i singoli interventi che potranno essere oggetto di affidamento non sono definiti e potrebbero essere di importo corrispondente a quello massimo previsto per la classifica richiesta per partecipare al lotto di interesse (fino a 516.000 euro per il lotto 2 e fino a 2.582.000 euro per il lotto 3).

In caso di partecipazione in forma associata (RTI orizzontale) l'applicabilità di detto beneficio a ciascuna componente il RTI andrà valutata in relazione agli importi corrispondenti alle percentuali di partecipazione al raggruppamento e purchè l'impresa raggruppata sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto del valore massimo della classifica di riferimento (lotto 3 pari ad € 2.582.000).

Quesito 2

Egr.Dottore,

*in riferimento "Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro, di cui all'art. 59, D.Lgs. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Abruzzo e Molise, regioni Abruzzo e Molise. CIG individuati per ogni ambito territoriale e per ciascun lotto: Abruzzo: Lotto 1 CIG "61781789C3";
si pone il seguente quesito :*

- al fine di soddisfare il requisito per il lotto NO SOA OG2 ,si chiede se le lavorazioni effettuate per soggetti privati sono ritenute idonee;

inoltre se il certificato di regolare esecuzione firmato dall'impresa esecutrice, dall'appaltatore, e dal direttore dei lavori (ingegnere iscritto all'albo) puo' essere ritenuto sufficiente anche in mancanza di apposizione del visto da parte della Soprintendenza (in quanto richiesto ma non ancora ottenuto).

Cordiali Saluti

Risposta

Si comunica che, relativamente al quesito proposto, nell'ambito del lotto "Lavori NO SOA" di cui al punto 5.1 del Disciplinare, in sede di comprova del requisito in questione (*aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro*) sono ritenute idonee lavorazioni effettuate per soggetti privati. In tal caso, tuttavia, dovrà essere fornita comprova, in sede di valutazione della congruità dell'offerta, che gli importi contrattuali per attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto di gara, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici, proficuamente effettuate, sono la risultanza di sconti pari o superiori a quello offerto nella procedura sui prezziari di riferimento.

Relativamente alla Categoria OG2, l'operatore economico dovrà produrre attestati di buon esito rilasciati dalle Autorità eventualmente preposte alla tutela degli stessi (cfr.art. 248,

comma 4, del DPR 207/2010). E' ammessa la presentazione da parte dell'operatore economico del certificato di esecuzione lavori rilasciato in formato digitale dalla competente Autorità preposta alla tutela dei beni, rispondendo, in tal caso, l'assenza del timbro e della firma sul certificato ad una prassi lecita e consolidata di rilascio delle certificazioni in formato digitale.

Si specifica che, in ogni caso, la presentazione dell'attestato di buon esito rilasciato dall'Autorità competente dovrà necessariamente avvenire entro il termine ultimo per la comprova dei requisiti.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Quesito 3

Buonasera, in merito alla gara di cui all'oggetto, si richiedono, a Codesto Spett.le Ente, i seguenti chiarimenti:

con riferimento ai soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lettere B), C), M-ter) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (Vostro fac-simile ALLEGATO "IV"), si chiede conferma che, nel caso di società con meno di quattro soci, nel caso in cui il socio di maggioranza sia una società di capitali, i soggetti che all'interno di quest'ultima ricoprono cariche con poteri di rappresentanza (ed eventuali direttori tecnici) non devono rendere tale dichiarazione.

Quanto sopra anche con riferimento alla determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell'AVCP (ora ANAC) che ha specificato che l'accertamento delle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lettere b e c) "vada circoscritto esclusivamente al socio persona fisica anche nell'ipotesi di società con meno di quattro soci, in coerenza con la ratio sottesa alle scelte del legislatore: diversamente argomentando, risulterebbe del tutto illogico limitare l'accertamento de quo alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, invece, l'accertamento alle persone giuridiche nel caso di società con due o tre soci, ove il potere del socio di maggioranza, nella compagine sociale, è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico".

Risposta

Per quanto concerne la fattispecie delle società di capitali con meno di quattro soci, si conferma che gli obblighi dichiarativi di cui alle lettere b) c) ed m-ter) dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 sussistono in capo al socio di maggioranza solo ove si tratti di persona fisica, conformemente a quanto chiarito dall'ANAC e dalla giurisprudenza in materia (Determinazione ANAC n. 1 del 16 maggio 2012 e Consiglio di Stato, sez. V, 08.04.2014 n. 1648, TAR Veneto n. 1216/2014) e per analogia con quanto precisato per le società di capitali a socio unico. Ciò in quanto, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, "sarebbe illogico limitare l'obbligo dichiarativo in questione alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, invece, l'accertamento in parola alle persone giuridiche nel caso di società con

due o tre soci, ove il potere di maggioranza nella compagine sociale è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico".

La predetta interpretazione è peraltro quella più in linea con la documentazione di gara, ove - al fine garantire la massima partecipazione ed evitare interpretazioni eterointegrative della norma - non è stato espressamente previsto il predetto obbligo dichiarativo di cui all'art.38 lettere b) c) ed m-ter) del D.lgs. 163/2006 in capo al socio di maggioranza persona giuridica.

ALTRO

Quesito 4

In relazione al bando di gara relativo all'appalto per un accordo quadro di manutenzione la scrivente _____ nella persona del D.T. ing. _____, pone il seguente quesito in merito al Punto VIII. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, ove viene chiesto che in fase di giustificazione dell'offerta economica, le procedure siano eseguite secondo quanto dettato dal precedente punto del Disciplinare di Gara, ossia:

*"Considerato che l'offerta è formulata su un prezzario e non sono note le specifiche caratteristiche degli interventi da affidare, ai fini della verifica di congruità dell'offerta si potranno richiedere giustificativi in relazione alla organizzazione dell'offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del presente disciplinare, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici, siano state proficuamente effettuate **applicando ribassi pari o superiori a quello offerto nella presente procedura**" e considerato che il disciplinare al Punto VIII individua che: "il corrispettivo del singolo intervento sarà determinato a misura applicando il ribasso offerto alle singole voci del prezzario rispettivamente della Regione Abruzzo "Nuovo Prezzario Regionale 2014" approvato con D.G.R. n. 469 del 08/07/2014 e D.G.R. n. 647 del 07/10/2014, pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 123 Speciale del 05/11/2014 per l'ambito territoriale Abruzzo, e della Regione Molise "Listino prezzi Regione Molise ed. 2012" adottato con decr. Prov. N. 1914 del 9/4/2013 per l'ambito territoriale Molise, al netto del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da prezzari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento ex art. 163 del DPR 207/2010." espone il seguente quesito:*

Le giustificazioni da presentare possono avere un ribasso inferiore a quello presentato in questa procedura di gara, in quanto antecedenti al Decreto del Fare dove ha previsto lo scorporo del ribasso sulla manodopera?

In relazione alle diverse modalità previste si riporta un esempio pratico:

appalto prima del Decreto del Fare con procedura del prezzo più basso

importo dell'appalto 1 mln
soggetto a ribasso 900 mila
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 100 mila
ribasso applicato medio delle offerte 20%
importo appaltato=720 mila +100 oneri= 820 mila

appalto dopo il Decreto del Fare

importo dell'appalto 1 mln
soggetto a ribasso 700 mila
costo manodopera non soggetto a ribasso 200 mila
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 100 mila
ribasso applicato medio delle offerte 20%
importo appaltato=560 mila +300 oneri e manod. = 860 mila

SE RAPPORTIAMO IL RIBASSO DELL'APPALTO DOPO IL DECRETO DEL FARE ALL'APPALTI PRIMA DEL DECRETO SI HA IL SEGUENTE VALORE 15,556%, quindi per avere il valore di 860 mila euro del secondo appalto con scorporo della manodopera, bisognava eseguire un ribasso del 15,556% all'appalto senza scorporo

appalto prima del Decreto del Fare con procedura del prezzo più basso

importo dell'appalto 1 mln
soggetto a ribasso 900 mila
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 100 mila
ribasso applicato medio delle offerte **15,556%**
importo appaltato=760 mila +100 oneri= 860 mila

quindi in merito a tale quesito vorrei chiedere se possibile presentare giustificativi con ribassi inferiori a lavori analoghi già eseguiti (senza scorporo della manodopera).

Risposta

Partendo dal presupposto che la *ratio* dell'istituto della verifica della congruità delle offerte è quello di dare attuazione al principio di remuneratività, ossia di preservare l'Amministrazione dal rischio di affidare le commesse ad imprese che, pur di aggiudicarsi la gara presentino ribassi eccessivi e non siano poi in grado di sostenerne i costi o di condurre ad esecuzione i lavori ovvero comprimano i diritti (retributivi/contributivi) e le tutele previsti dalla normativa di settore nei confronti del personale impiegato nell'appalto, sarà opportuno che nella presentazione dei giustificativi il concorrente che si trovi nella condizione sopra rappresentata dimostri la sostanziale equivalenza del ribasso all'epoca sostenuto mettendo in evidenza l'importo contrattuale e il relativo costo della manodopera, non espressamente scomputato *ab origine*.

Tuttavia, ci si riserva di verificare, caso per caso, la documentazione proposta dall'operatore economico e di esprimersi di conseguenza. Ad ogni buon conto, si evidenzia che la presentazione di giustificativi con ribassi inferiori non costituisce causa di esclusione automatica. La SA è tenuta infatti ad acquisire chiarimenti e successivamente ad analizzare

la situazione in contraddittorio con l'operare prima di comminare l'esclusione dalla gara per incongruità dell'offerta.

Quesito 5

Buongiorno,

Si chiede a codesta stazione appaltante chiarimenti in merito al seguente quesito:

Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione è indicato che l'appalto in oggetto sarà aggiudicato con ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs 163/2006, poiché è data facoltà ai concorrenti di partecipare anche ad un singolo lotto, il cui importo è inferiore alla soglia di Euro 6.000.000,00, si chiede se in tale circostanza vigerebbe lo stesso principio dell'aggiudicazione al massimo ribasso o si applicherebbe l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9, primo periodo del D.lgs 163/2006.

Sicuri di un Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta

Così come specificato nel Disciplinare di Gara, si comunica che, relativamente agli Ambiti territoriali Abruzzo e Molise, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul prezzario rispettivamente della Regione Abruzzo "Nuovo Prezzario Regionale 2014" approvato con D.G.R. n. 469 del 08/07/2014 e D.G.R. n. 647 del 07/10/2014, pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 123 Speciale del 05/11/2014 per l'ambito territoriale Abruzzo, e della Regione Molise "Listino prezzi Regione Molise ed. 2012" adottato con decr. Provv. N. 1914 del 9/4/2013 per l'ambito territoriale Molise, previa verifica della congruità delle offerte anormalmente basse ex artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006. In nessun caso si procederà all'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 122, comma 9, del D.lgs. 163/2006. L'esclusione automatica di cui al precitato articolo è infatti prevista - unicamente per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro - quale facoltà per la Stazione Appaltante che, qualora intenda avvalersene è tenuta a prevederla nel bando di gara. Nel caso di specie, la Stazione Appaltante ha ritenuto di non volersi avvalere di detta facoltà, peraltro applicabile, nel caso di specie, esclusivamente per il lotto 1 dell'ambito regionale Molise, unico lotto di importo inferiore a 570.000 euro.

In esito alle operazioni di gara per ciascun ambito territoriale, verranno quindi stilate tre graduatorie, corrispondenti ai tre lotti ("**Lavori NO SOA**", "**lavori SOA I e II classifica**", "**Lavori SOA dalla III alla IV classifica**") di cui faranno parte i concorrenti che avranno presentato le offerte di massimo ribasso più convenienti per l'Agenzia, in numero corrispondente a quello di operatori con i quali stipulare l'Accordo Quadro, come individuato nelle tabelle di cui alla sez. IV del Disciplinare, che non risulteranno anomale secondo quanto indicato nella sez. VIII del medesimo Disciplinare.

Riguardo alle offerte risultanti anormalmente basse, considerato che l'offerta è formulata su un prezzario e non sono note le specifiche caratteristiche degli interventi da affidare, ai fini della verifica di congruità delle medesime si potranno richiedere giustificativi in relazione alla organizzazione dell'offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo

analogo a quelle oggetto del disciplinare, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello offerto nella presente procedura. La *ratio* del sistema di verifica dell'anomalia, delineato nel Disciplinare, è volto infatti a testare la capacità dell'offerente a sostenere ribassi almeno pari a quello formulato nella gara in questione per la realizzazione di interventi della medesima tipologia. Peraltro, così come specificato nei documenti di gara, ai fini della predetta valutazione di congruità verranno considerate attività di tipo manutentivo analoghe a quelle ascrivibili alla categoria OG11 quelle svolte nelle categorie OS3, OS4, OS5, OS28 e OS 30, giuste determinazioni n.5/2009 e n. 165/2003 dell'ANAC, la cui applicabilità è da ritenersi compatibile con le peculiarità della procedura di gara in argomento. Dette analogie, comunque, non rilevano ai fini della qualificazione dell'operatore nei lotti 2 e 3.

In merito alle modalità di partecipazione preme comunque evidenziare che ciascun operatore economico può partecipare alla gara in più ambiti territoriali, ma in ciascun ambito per un solo lotto, per cui, qualora venissero presentate offerte per più lotti nel medesimo ambito territoriale, il concorrente verrà escluso dalla gara per l'ambito in cui si sarà verificata tale irregolarità.

Quesito 5:

Buonasera signori,

è possibile sapere quante gare sono state appaltate, ad esempio l'anno scorso, utilizzando questo albo?

Dopo la visione dei due bandi allegati (inerenti Accordi Quadro per i lavori dei prossimi due anni nelle Marche ed Abruzzo/Molise) penso che la funzione di questo Albo sia di molto ridotta.

Ci sembra di capire che l'Albo per le Regioni avanti dette si riduca alle 4/6 ditte che si aggiudicheranno queste gare. Le stesse tra l'altro dovranno possedere tutte le categorie richieste (OG1, OG2 ed OG11 cosa che arrivati alla VI cat. Non è poi così comune)

Questa metodologia di appalto è per caso attiva anche nel resto del Paese?

E' gradito riscontro ed un vostro parere in merito.

Saluti

Risposta

Sino al DL 66/2014 gli interventi gestiti direttamente dall'Agenzia del demanio erano esclusi dall'ambito di applicazione degli Accordi quadro di cui al Sistema accentrato delle manutenzioni (d'ora in avanti Manutentore Unico, M.U.), introdotto con l'art. 12 del DL 98/2011, rivolto invece a tutti gli interventi manutentivi sul patrimonio immobiliare in uso alle Pubbliche Amministrazioni Centrali da finanziare con i due fondi appositamente istituiti, nonché agli interventi sul patrimonio di MIBACT e Difesa gestiti con fondi a loro disposizione.

Pertanto, sino all'entrata in vigore del DL 66/2014 c'era una netta distinzione tra gli interventi da realizzare con gli operatori sottoscrittori degli Accordi quadro e quelli da realizzare avviando un confronto competitivo tra gli operatori iscritti all'albo dell'Agenzia del demanio (ossia gli interventi del M.U.).

L' art. 24, comma 3, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha successivamente riconosciuto all'Agenzia la possibilità di avvalersi degli operatori con cui ha stipulato gli Accordi quadro anche per gli interventi dalla stessa gestiti con fondi diversi dalle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi del M.U., ciò nell'ottica di favorire l'economicità e la celerità delle procedure di affidamento.

E' evidente dunque che l'Agenzia a fronte di interventi ascrivibili alle categorie OG1 OG2 e OG11 e comunque laddove si tratti di lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale, si avvarrà degli operatori sottoscrittori degli Accordi quadro. Diversamente, ogni qual volta non ricorrano le condizioni tecniche sopra descritte ovvero si verta su categorie di lavorazioni differenti da quelle oggetto degli Accordi quadro, l'Agenzia provvederà ad individuare gli operatori da invitare alle procedure negoziate di cui di cui agli artt. 57 comma 6, e 122 commi 7, del D.Lgs. 163/2006 mediante l'apposito Albo, che dunque continua ad avere una – seppur ridotta – autonoma valenza.

C'è inoltre da aggiungere che l'iscrizione all'Albo dell'Agenzia configura una mera candidatura per la partecipazione a future procedure negoziate, mentre dalle attuali procedure aperte finalizzate alla sottoscrizione degli Accordi quadro consegue l'affidamento, secondo il criterio di rotazione previsto nei documenti di gara (senza un ulteriore confronto competitivo), degli interventi inseriti nei Piani formalizzati nel periodo di vigenza degli Accordi stessi.

L'impossibilità oggettiva di prevedere quali interventi saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti, ha imposto all'Agenzia di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara (OG1, OG2 e OG11) per la classifica richiesta nel lotto di interesse, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.

Non è, pertanto, consentita la partecipazione alla gara ai RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti.

Resta ferma, invece, la possibilità di avvalersi, per colmare la carenza di uno o più requisiti di partecipazione, di altre imprese opportunamente qualificate, sia esterne che interne al raggruppamento (cd. avvalimento infragruppo).

Analoghe procedure sono state bandite da ciascuna Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio sull'intero territorio nazionale.

Con riferimento alla Direzione Regionale Abruzzo e Molise, il numero di operatori con i quali verranno sottoscritti gli AQ (purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i criteri di selezione ovvero di offerte valide e convenienti) è dettagliato, per ciascun ambito regionale e per ciascun lotto, nella sez. IV. OGGETTO DELL'APPALTO.